



*Seminario di aggiornamento per
dirigenti di circoli affiliati FIV*



Avv. Ernesto Russo

Roma – Big Blu, 28/02/10

LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: REQUISITI STATUTARI ED ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle Olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia



Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro (motociclismo)



Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica



Federazioni sportive nazionali, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Il Coni, gli Enti da questo riconosciuti, gli Enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti non profit riconosciuti dal Coni, sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit



Palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, pre-parto, etc.

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 17)

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

Art. 90 legge 289/2002

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (comma 18)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) La denominazione;
- b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Art. 90 legge 289/2002

Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

(comma 18 – bis)

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

(comma 18-ter)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere l'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI
DEGLI AMMINISTRATORI

Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive Consiglio Nazionale C.O.N.I.

DELIBERA N. 1273 DEL 15 LUGLIO 2004

Ai sensi dell'art.,. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, che, "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.



Statuto CONI

Art. 29 – Ordinamento e riconoscimento delle società e associazioni sportive

- 1) Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.....

Pertanto tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche si dovranno adeguare prescindendo dalla volontà o meno di godere dei benefici fiscali.

Art. 7 D.L. 28.05.2004, n. 136 (Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

- 1) Il Coni viene confermato come unico organismo certificatore dell'attività svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche.
- 2) Le agevolazioni fiscali dell'art. 90 L. 289/02 si applicano solo alle società ed associazioni sportive riconosciute dal Coni.
- 3) Il Coni trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle società e delle associazioni dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il Registro CONI

- Fonti normative: art. 7, L. n. 186/2004 e delibera istitutiva n. 1288 dell'11 novembre 2004 del Consiglio Nazionale del CONI.
- Duplice valenza: Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7, L. 186/2004, cioè quello che il Coni deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Natura del riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni

- Tesi costitutiva in analogia a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus
- Pertanto l'amministrazione finanziaria, in costanza di riconoscimento, non potrà disconoscere lo status acquisito attraverso il controllo pubblicitario effettuato dal Coni
- Se così non fosse non si capisce quale debba essere la valenza dell'elenco che il Coni deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate e quali possano essere le conseguenze, ad esempio, sugli altri comportamenti posti in essere dalla associazione (sportivi e lavoristici).

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ATTIVITA' COMMERCIALE. ADEMPIMENTI CONTABILI E AGEVOLAZIONI FISCALI

Sotto il profilo civilistico non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

- a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214), pertanto le società di capitali dilettantistiche e le cooperative sportive dovranno attivare comunque la contabilità;
- b) L'art. 20 del C.C. prevede per le Associazioni l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità;
- c) L'art. 90 comma 18 prevede l'obbligo della approvazione del rendiconto economico - finanziario

L'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

- 1) Nel caso di sola attività istituzionale si parla di una contabilità libera ossia fondata su annotazioni riportate nel libro cassa
- 2) Nel caso di attività commerciale (obbligo di contabilità separata) oltre alle movimentazioni relative all'attività istituzionale è necessario adottare diversi regimi contabili

LA CONTABILITA' SEPARATA

NOZIONE

Il Comma 2 dell'art. 144 del TUIR così recita:

“Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere contabilità separata.”

Il rendiconto annuale, (art. 90, comma 18, lett. f) l. 289/2002) redatto secondo le modalità stabilite dallo stesso ente nello statuto, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. Deve trattarsi di documento che evidenzia anche l'attività decommercializzata. La documentazione di supporto di tale documento, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, attesa la rilevanza attribuita allo stesso rendiconto annuale imposto da una norma tributaria quale specifico requisito per l'applicazione di un particolare trattamento di favore.

REGOLA GENERALE DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

REGOLA GENERALE DI COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo soggettivo


- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona

CASI PARTICOLARI DI NON COMMERCIALITÀ

COMMA 3 ART. 148 TUIR

Profilo oggettivo

- 1) Attività svolte in diretta attuazione scopi istituzionali
 - Nei confronti di iscritti, associati o partecipanti
 - Anche dietro pagamento di corrispettivi specifici



VALUTAZIONE ATTIVITA' IN CONCRETO ESERCITATA
(Corte Costituzionale, sentenza n. 467/1992; Cassazione, ordinanza n. 22739/2008)

PRESUNZIONI DI COMMERCIALITÀ

COMMA 4 ART. 148 TUIR

Regola del comma 3 non si applica a

- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- somministrazione di pasti
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- gestione di spacci aziendali e di mense
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- pubblicità commerciale
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

VINCOLI STATUTARI

COMMA 8 ART. 148 TUIR

Agevolazioni dei commi 3-5-6-7 spettano se

- 1) l'atto costitutivo o lo statuto sono redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
- 2) l'atto costitutivo o lo statuto prevedono specifiche clausole dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi

Art. 148 T.U.I.R. (Comma 8)

- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa
.....
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
.....
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.....

CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI

articolo 30 DL 185/08

COMMA 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI

articolo 30 DL 185/08

COMMA 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1

COMMA 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



CONTROLLI SUI CIRCOLI PRIVATI

articolo 30 DL 185/08

COMMA 3 bis

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle associazioni pro loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che non svolgono attività commerciale.

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 30 del D.L. 185/2008 gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli artt. 148 del TUIR e 4, c. 4,2° periodo, e c. 6 del DPR 633/1972.
- Ne consegue che l'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell'art. 148 del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi

- Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il **modello** attraverso il quale gli enti di tipo associativo non commerciali potranno comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini fiscali.
- Il **modello** è disponibile, gratuitamente, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
- La trasmissione è necessaria per godere dei benefici sulle imposte sui redditi e sull'Iva, di cui agli artt. 148 del Tuir, e 4, commi 4 e 6, del D.P.R. n. 633/1972.
- La mancata trasmissione del modello comporterà, per gli enti già costituiti, la decadenza dai benefici fiscali.

- Sono tenute alla presentazione del modello tutte le ASD che, anche a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.
- Tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro CONI (compresi quelli costituiti nella forma della società di capitali), che non soddisfino i requisiti prescritti ai fini dell'esonero, dovranno comunque inviare il modello in una versione ridotta (righi 4,5,6, 20, 25 e 26)

- Gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008, dovevano presentare il modello entro il 31 dicembre 2009
- Gli enti di nuova costituzione, ovvero quelli costituitisi dopo il 29 novembre 2008, dovranno presentare il modello entro sessanta giorni dalla data di costituzione
- Eventuali modifiche ai dati precedentemente comunicati (fatta eccezione per i dati numerici) vanno comunicate entro il 31 marzo di ogni anno

- La somministrazione di cibi e bevande ai propri associati gode della irrilevanza fiscale sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi nel solo ed unico caso in cui l'ente gestore dell'attività sia affiliato ad uno degli enti ricreativi a carattere nazionale (no FIV) tramite i quali risulta possibile ottenere l'autorizzazione amministrativa e l'attività sia svolta in favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

- Corte di Cassazione, Sez. V Civile, 12/10/2005 n. 19840: l'esenzione da Iva per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolte nell'ambito di un circolo, solo qualora si dimostri che la stessa rappresenta adempimento delle finalità istituzionali
- Il pagamento di corrispettivi che eccedevano i costi di diretta imputazione ha fatto sì che l'attività fosse da considerarsi rilevante a fini impositivi (*"...per ciò solo qualificata commerciale..."*).

ATTIVITA' NON COMMERCIALE

- ✓ QUOTE ASSOCIATIVE
- ✓ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DAI SOCI
- ✓ CORRISPETTIVI SERVIZI SOCIALI DA TESSERATI, ASSOCIAZIONI STESSA ATTIVITA' E LORO SOCI, FACENTI PARTE DI UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE
- ✓ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATI DA ENTI PUBBLICI
- ✓ ELARGIZIONI A TITOLO DI LIBERALITA' EROGATE DA PRIVATI
- ✓ VENDITA GIORNALINO SOCIALE CEDUTO PREVALENTEMENTE AGLI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:

- ✓ *SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE*
- ✓ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI A SOCI, NONCHE' A TESSERATI AD UNICA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE E SOCI DI ASSOCIAZIONI FACENTI DELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE LOCALE O NAZIONALE (PURCHE' COMPLEMENTARI A SCOPO ISTITUZIONALE)*

ATTIVITA' COMMERCIALE

- ✓ PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIALI A NON SOCI
- ✓ PUBBLICITA' (PUBBLICITA' TRADIZIONALE, SPONSORIZZAZIONE)
- ✓ CESSIONE DIRITTI DI RIPRESA TELEVISIVA
- ✓ ORGANIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTICHE CON INGRESSI DI PUBBLICO A PAGAMENTO
- ✓ ORGANIZZAZIONI DI FESTE STAND GASTRONOMICI
- ✓ SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (CENE SOCIALI) E SPACCIO
- ✓ *SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*
- ✓ *ORGANIZZAZIONI DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI*
- ✓ VENDITA PRODOTTI
- ✓ CESSIONE DI DIRITTI IN ESCLUSIVA SULLE PRESTAZIONI SPORTIVE

NON IMPONIBILE

- ✓ OCCASIONALI RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
- ✓ CONTRIBUTI PUBBLICI PER ATTIVITA' CONVENZIONATE (SOLO IMPOSTE SUI REDDITI)

REGIME LEGGE 398/1991

Forfetizzazione ai fini redditi

- reddito fiscale è pari al 3% dei proventi commerciali (criterio cassa)
- limite di € 250.000,00
- opzione (raccomandate siae – entrate)

Forfetizzazione ai fini IVA

- 50% per proventi commerciali (anche le prestazioni pubblicitarie)
- 10% per le sponsorizzazioni
- 33% (1/3) per operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica



Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime di legge n. 398/91, non concorrono a formare il reddito imponibile i proventi commerciali conseguiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo stabilito con decreto ministeriale (attualmente pari a € 51.645,69; cfr: D.M. 10 novembre 1999):



- Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.



Applicabilità dell'art. 148 TUIR alle società sportive dilettantistiche

"

Per beneficiare di detta norma agevolativa le società sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie...con quelle previste dal comma 4 quinquies dello stesso articolo 111

....." (ora art. 148, comma 6)

SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati a fronte di servizi resi (ad es. quota di iscrizione ad un corso)
- legge 398/91 (semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare)
- presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000
- esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all'interno di impianti con capienza non superiore a 3.000 posti (applicabilità vela?)
- detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a €210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

SINTESI AGEVOLAZIONI FISCALI PER A.S.D.

- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale,
- esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative
- applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
- detrazione del 22% dall'imposta per erogazioni liberali erogati fino ad un massimo di € 1.500. annui
- riduzione dell'accisa gas metano
- Esenzione ICI anche se l'attività svolta è commerciale
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori di ASD con funzioni amministrativo-gestionali

CENNI SULLA DISCIPLINA DEI CANONI E DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

- In data 2/02/2009, l'Unione Europea, dopo diverse segnalazione dell'AGCM, ha aperto nei confronti del Governo italiano una procedura d'infrazione (proc. n. 2008/4908) per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla "direttiva servizi", meglio conosciuta come *direttiva Bolkenstein* (dir. 123/2006/CE).
- La preferenza accordata dall'articolo 37 del codice della navigazione (c.d. diritto d'insistenza) al concessionario uscente, oltre ad essere contraria all'articolo 43 del Trattato CE, è in contrasto con l'articolo 12 della "direttiva servizi" sopra richiamata. Le Autorità italiane sono state dunque invitate ad adottare tutte le misure necessarie al fine di rendere l'ordinamento italiano pienamente conforme a quello comunitario entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009.

- Il diritto d'insistenza non dovrebbe pregiudicare il potere dell'amministrazione di individuare l'esistenza di un pubblico interesse maggiormente meritevole di tutela rispetto agli interessi del concessionario, ma dovrebbe porsi come un mero limite alla discrezionalità dell'amministrazione che dovrebbe tener conto dell'eventuale danno che il precedente titolare potrebbe avere per la cessazione della sua attività. Come conseguenza, l'affidamento dovrebbe, quindi, essere svolto mediante procedura ad evidenza pubblica (gara) anche nel caso di rinnovo.
- E pertanto il diritto di insistenza dovrebbe esplicitarsi nel rispetto di tali principi, valutando l'offerta del concessionario e quella dei terzi aspiranti sul piano della maggiore rispondenza agli interessi pubblici.



- Art. 1, comma 18: *“Ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All’articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso”.*
- Il citato comma 4-bis dell’articolo 3 D.L. n. 400/1993, prevede che le concessioni possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni.

- Nel caso di concessione di beni demaniali *"a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni"* (beneficio poi quantificato in una riduzione del 90% dalla Legge Finanziaria del 2007)
- Il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nel dare attuazione a tale principio chiarisce poi che, agli effetti dell'applicabilità di quanto previsto dalla citata norma, *"si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento"*.
- La Corte di Cassazione (Cass. 17101 del 03/12/2002) ha chiarito che, ai fini della normativa in oggetto, il divieto di lucro imposto debba intendersi non solo come divieto di lucro soggettivo, inteso come distribuzione di utili, ma anche come lucro oggettivo

ASSENZA DI QUALSIASI ENTRATA
CONNESSA ALLA GESTIONE DEL BENE CONCESSO



- La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) è intervenuta in materia di canoni demaniali marittimi prevedendo, all'art. 251, comma 2.2 lett. c) punto 2 una riduzione dei canoni nella misura del 50% in caso di *“concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinentenziali adibiti ad attività commerciali”*